

2 3 8 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

ACC

10000/142/745

REC
NO

2384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

142/745

REORGANIZATION OF BAR ASSOCIATION, ITALY
NOV. 1943 - OCT. 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB COMMISSION

3.5A

AC/4108/L

25 October 1945

SUBJECT : National Bar Council

TO : The Minister of Pardon and Justice

1. Reference your letter No. 51-52 of 8th Oct 1945.

2. D.L.L. No. 382 of 23rd November 1944, governing among other matters the procedure for electing representatives of Local Bar Councils to the National Bar Council was applied to I.M.C. Territory by an order of implementation dated 4th January 1945 published in the Gazzetta Ufficiale of 9th January 1945.

Incls :

MURGRAVE THOMAS
Italian French
for Chief Legal Advisor

50

23861

785016

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

5-12

Roma, 8 Ottobre 1945

34A

LEGAL - 10

ALLA COMMISSIONE ALLEATA

R O M A

Questo Ministero si propone di affrettare per quanto è possibile la costituzione del Consiglio Nazionale Forense al quale spetta, a norma del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382, di decidere sui ricorsi dei professionisti forensi e del Pubblico Ministero avverso i provvedimenti dei Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori in materia di iscrizione negli albi e disciplinare.

Il predetto organo, a termini del decreto citato, è eletto dai Consigli degli ordini forensi presso i tribunali fra i propri membri, ed è composto di due avvocati per ogni distretto di corte d'appello, scelti fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in apposite elezioni da svolgersi in seno a ciascun consiglio. La elezione del Consiglio Nazionale presuppone quindi che i consigli locali siano eletti ed in funzione nelle rispettive sedi.

Per quanto concerne l'Italia centro-meridionale, risulta che tali elezioni sono regolarmente avvenute. Mancano invece dati completi circa i distretti compresi nei territori non ancora restituiti all'amministrazione italiana; e perciò, mentre si vanno a richiedere ai Procuratori generali competenti le opportune notizie, si prega questa Commissione di volere fare conoscere se nulla abbia in contra-

rio a che si proceda nei predetti territori alle elezioni in di-
scorso e di volere altresì rendere applicabile il decreto del
1944 in quelle provincie in cui non si fosse ancora provveduto in
tal senso.

IL MINISTRO

Lo gliobbe

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

33A

AG/4408/L.

E/et.
3 July 1945.

SUBJECT : Epuration of Bar Associations.

TO : Regional Commissioner (Attn: RIO) LOMBARDIA Region.

Enclosed for your information is a copy of Ministry's Prot. No. 56.
24.12 containing an answer to you LEG/5074 of 1 June 1945.

By command of Rear Admiral STONE:

Incl: copy of Prot. 56.24.12
of Min Justice dtd 23.6.45.

Paul
MURGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

46

2389

785016



4106 ✓

Roma 23 giugno 1945

Mod. 2684 G

33B

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DEL NOTARIATO

e delle Libere Professioni

Ufficio VII

Prot. N°

56.24.12

ALLA COMMISSIONE ALIBATA
Sottocommissione Legale
MINISTERO

Dispositivo del 2 giugno 1945

Da N.A.C. 14108/1

L.

Oggetto: Epurazione delle associazioni
forensi.

32A

In relazione alla richiesta di cui in oggetto, relativa alla nomina della commissione di epurazione per gli albi forensi di Milano, si comunica che, con nota 18 giugno u.s., la nomina della detta commissione e delle altre commissioni di epurazione per gli albi delle professioni sulle quali si esercita l'alta vigilanza da parte del Ministero della Giustizia, è stata delegata al Primo Presidente della Corte di Appello di Milano.

Analogamente è stata fatta ai Primi Presidenti delle Corti di Appello il cui territorio trovasi sotto l'amministrazione del Governo Militare Alleato; delega da valere qualora si sia verificata la

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4108/L.

LOB/lc.
2 June 1945

SUBJECT : Epuration of Bar Association.

TO : H.E. The Minister of Pardon and Justice.

1. Under Article 23 of D.L. 159 Your Excellency authorized First Presidents of the Courts of Appeal to appoint Commissions in the Provinces for epuration of the Bar Association.

2. However, the First President of the Court of Appeal of Milano is not aware of his responsibility.

3. Will Your Excellency please notify him, and any other officials you deem necessary, of the authorization enabling the First President to appoint a Provincial Commission.

cel
A. R. THACKRAH,
Lt. Col.,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

785016

✓ 41089

31A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

REF.: LEG/5074

1 June 1945.

SUBJECT / Epuration of the Professions- Bar Association.
TO : Legal Sub-Commission.

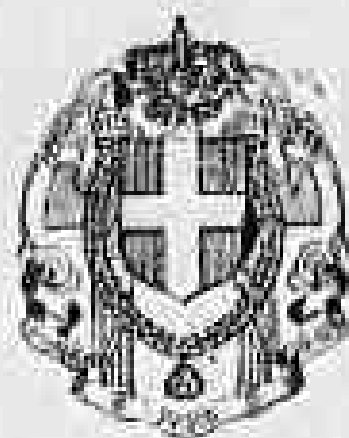
1. Directive DF/3.39/CA sets out that under D.L. 159 - DLL 285 and DLL 2 of 1945, the authority responsible for the appointments of Commissions in the Provinces is the "body" so authorized by the Ministry of Justice or Interior.
2. In the case of the Bar Association, the "body" so authorized should be the Senior President of the Court of Appeal.
3. However the local acting First President has never been so authorized and therefore cannot act, as there exists no other text in the present Italian Legislation or "Epuration" enabling him to appoint a Provincial Commission.
4. As the Bar Association does not fall under G.O.35, could the Minister of Justice be requested to authorize the PP. to proceed with the required nomination in accordance with Decrees above referred.

For the Regional Commissioner :

H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/Cdr. RAF
Regional Legal Officer

45

✓



H.108/na

(See copy)

Mod. 2

30A

Ministero di Grazia e Giustizia

Ufficio di Collegamento con l'A.C.

Gabinetto di S. E. il Ministro

Roma, 3 maggio 1945 A

Protocollo N. 52/741

OGGETTO Consigli degli Ordini e Collegi

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale

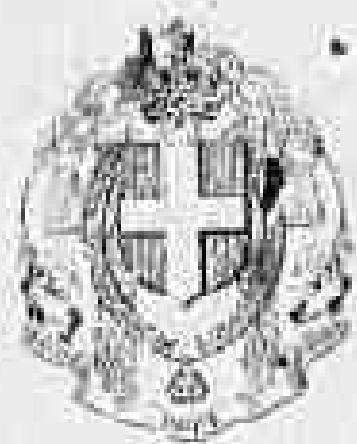
Roma

Si trasmette l'acclusa lettera della Direzione
Generale Affari Civili, che risponde alla lettera
AC/4108/A del 24 marzo 1945 di codesta Sottocommis-
sione.

L'Ufficiale di Collegamento
(Dr. Giorgio Bonelli)

B. onelli

29A



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
*Direzione Generale degli Affari Civili
 e delle Professioni e delle Libere Professioni*

Mod. 206/28/5

Ufficio VII
 Cont. N° 51-11-9334
 Risposta al fidei
 Div. 1°
 OGGETTO: Consigli degli
 Ordini e Collegi.

Roma 10 aprile 1945

GABINETTO
 Ufficio di collegamento coll'A.C.
 S E D E

Riferendosi alla nota AC/4108/L. del 24 marzo u.s. della Commissione Alleata - Sottocommissione Legale -, si fa presente che con D.L.L.23 novembre 1944, n. 4382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1944, n. 498, sono state emanate disposizioni per la elezione dei Consigli degli Ordini e Collegi professionali.

L'art.23, comma secondo, di detto decreto dispone che nei territori i quali all'entrata in vigore del decreto stesso (24 dicembre 1944) non si trovavano sotto l'Amministrazione del Governo italiano, l'assemblea degli iscritti nell'albo per la elezione dei consigli sarà convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il citato provvedimento si renderà applicabile nei predetti territori ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

./.

Sembra, pertanto, che " la ripresa ed organizzazione delle associazioni forensi che si troveranno nelle regioni settentrionali " a cui si accenna nella nota della predetta Commissione Alleata vada regolata in base alle norme citate, lo schema delle quali fu presentato a suo tempo alla Commissione stessa e ne ottenne l'assenso con nota. 20. novembre. 1944, n. 4108 L.

IL DIRETTORE GENERALE



29A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4108/L.

ES/pa.
2 May 1945.

SUBJECT : Appointment of Commissioners for Councils
of Legal Professions, Ancona and Florence.
(Art. 8 and 9 of DLL No. 382 of 23 Nov. 1944).

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

1. Reference is made to the memorandum dated 26 Apr 1945 and forwarded by the Liaison Office of the Ministry.

2. This Sub-Commission takes the view that the appointments of the above Commissioners should be cleared with the local AMG authorities in the same manner as the appointments of judicial personnel.

Olaf
A. R. THACKERAY,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Copy to : R.Cs (Attn: R/L/O/s) UMBRIA-MARCHE and
TOSCANA Regions for info.

29B
f.e.

APPUNTO PER L'UFFICIO DI COLLEGAMENTO CON L'A.C.

Giusta l'art. 23 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382, nella prima e seconda domenica del secondo mese successivo a quello in cui si rende applicabile il suddetto decreto nei territori liberati e non ancora restituiti all'amministrazione del governo italiano, debbono avere luogo le elezioni dei consigli degli ordini e collegi.

Al Ministero interessa conoscere i risultati delle elezioni effettuate nei distretti delle Corti d'appello di Ancona e Firenze, anche al fine di addivenire al più presto alla nomina di commissari per quegli ordini e collegi per i quali non siano stati provveduti per qualsiasi motivo alle elezioni stesse, giusta il disposto degli articoli 8 e 9 del D.L.L. citato.

Peraltro, prima di provvedere, si attenderà di sapere se nei territori ancora soggetti alla amministrazione del governo alleato, il governo italiano può procedere alla nomina dei suddetti commissari di sua iniziativa, oppure se devono essere sentiti gli organi locali dell'A.C., chiedendo l'approvazione per ogni nomina, oppure se basta un'autorizzazione generica da richiedersi "una tantum" all'A.C.

Al Ministero interessa conoscere i risultati delle Corti d'appello di Ancona e Firenze, anche al fine di addivenire al più presto alla nomina di commissari per quegli ordini e collegi per i quali non siano stati provveduti per qualsiasi motivo alle elezioni stesse, giusta il disposto degli articoli 8 e 9 del

D.L.L. citato.

Peraltro, prima di provvedere, si attenderà di sapere se nei territori ancora soggetti alla amministrazione del governo alleato, il governo italiano può procedere alla nomina dei suddetti commissari di sua iniziativa, oppure se devono essere sentiti gli organi locali dell'A.C., chiedendo l'approvazione per ogni nomina, oppure se basta un'autorizzazione generica da richiedersi "una tantum" all'A.C.

11, 24 aprile 1945

Carlo

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

28A

AC/4108/L.

/mt.
24 March 1945.

SUBJECT : Forensic Professional Associations.
TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

1. This Sub-Commission is considering the desirability of issuing instructions to its legal officers on the subject of the continuance, revival or reorganization of the forensic associations to be found in the Northern Regions, and would appreciate Your Excellency's advice in this matter.

2. Of course, if the projected decree, which has now been under consideration by the services of your Ministry for some time past, has already been approved in principle, even though its promulgation may be delayed until the entire territory is liberated, it might be possible to adopt its principles as a guide.

cey
A. R. THACKRAH,
Lt. Col.,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

40

6 71

file

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

27A

AC/4108/L.

ES/sp.
5 February 1945.

SUBJECT : Implementation in Grosseto Province
of DLL No. 382 providing for Association
of Lawyers and Procuratori Legali.

TO : Regional Commissioner, TOSCANA Region
(Attn: Regional Legal Officer).

1. Reference is made to letter without file number
of PLO Grosseto on the above subject dated Jan 8 (your incl.
RVIII/19/4000 of 12 Jan 45).

2. In the opinion of the Minister of Justice the
constituent meeting of the above association held before
Mar 4, 1945 would be contrary to law and of no legal effect.

3. In view of the relatively short period of time
involved it is recommended that the provision of DLL No. 382
be followed and the election held on the above date.

By command of Rear Admiral STONE:

Rep
A. R. THACKRAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

33

26A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AZ/4108/L

NS/mt.
18 January 1945.

SUBJECT : Association of Lawyers and Procuratori Grosseto Province.
TO : H.E. the Minister of Pardon and Justice.

1. Please find below an extract from a communication of the Provincial Legal Officer concerning the above subject:
"Special Series No. 98 of Gazzetta Ufficiale became operative in this Province only on January 7, 45. It contains D.L. No. 382 providing for organization of the lawyers, among other groups also, but provides that the first meeting shall take place and the elections held (in territory not under Italian administration but still under AMG) on the first Sunday of the second month following the date on which the decree was made operative in the Province. As I and they construe it, this means they must wait until the first Sunday in March. Since Grosseto Province has now been liberated for a period of 64 months, the Provincial Commissioner and I would like to accede to the lawyers' request by provincial AMG order, if it is possible. All lawyers and avvocati on the Register of Grosseto are now here and would participate except two who are now resident in Siena. The lawyers here agree to notify these two in Siena in advance and give them an opportunity to participate. This being true, no lawyer's interests or rights would be prejudiced or neglected by the move."

2. Your Excellency's comments at the earliest possible date would be appreciated.

G. G. HARRARD,
Lt. Col.,
Officer i/o Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl: Petition of Lawyers.

26B

TO

ALLIED MILITARY GOVERNMENT - Legal Department.

GROSSING.

The undersigned lawyers, in the name of all the lawyers actually in the town.

1). By virtue of the articles 12 and 18 of the R.D. D. N. 382, 23rd of November 1944, published in the Gazzetta Ufficiale of the 23rd of December 1944 no 98, the elections for the Council of the Association between the lawyers and the Attorneys, must be made in this Province on the first Sunday of March being the Decree delivered to this Province on the first days of January.

2). It is urgent to provide for the constitution of the Council, because:

2). This Province has been already occupied by 315 months and the lawyers and the Attorneys, do not have

no 96, the elections for the Council of the Association between the lawyers and the Attorneys, must be made in this Province on the first Sunday of March, being the Decree delivered to this Province on the first days of January.

2). It is urgent to provide for the constitution of the Council, because:

a). This Province has been already occupied by the North and the lawyers and the Attorneys, do not have their own professional associations.

b). The lawyers and the Attorneys do not have the legal mean for take part in the matters regarding the Juridical Administrations and the interests of the category.

c). It is not possible to issue certificates and to give legal opinions on legal matters as prescribed by the law.

They ask for a Provincial order that will permit to the lawyers and attorneys of this province to have their first meeting, in the last Sunday of January or in the first Sunday of February, and the second session on the Sunday immediately after. The lawyers will be advised ten days before with a letter and a public notice, that will be posted in the tribunale building and in the Preture, by the oldest Lawyer.

Grosseto the 8th of January 1944.

4108
 Allied Military Government

Province of Grosseto

Legal
 Legal Office

9 January '45

SUBJECT: Implementation in Grosseto Province of D.L. 382
 Providing for Association of Lawyers and Procurators

TO: Regional Legal Officer, Toscana Region

1. Attached hereto is petition (and translation) of law-
 and advocates of Grosseto Province presenting a matter on which I
 should like to have your opinion before acting thereon.

2. [Special Series No. 98 of GS became operative in this Pro-
 vince only on January 7, '45. It contains D.L. No. 382 providing for
 organization of the lawyers, among other groups also, but provides
 that the first meeting shall take place only and the elections held
 (in territory not under Italian administration but still under AMG)
 on the first Sunday of the second month following the date on which
 the decree was made operative in the Province. As I and they conceive
 it, this means they must wait until the first Sunday in March.
 Since Grosseto Province has not been liberated for a period of 10
 months, the Provincial Commission and I would like to accede to
 the lawyers request by provincial order, if it is possible. All
 lawyers and advocates on the Register of Grosseto are now here and
 would participate except two who are now resident in Siena. The law-
 yers here agree to notify these two in advance and give them
 an opportunity to participate. This being true, no lawyer's interests
 or rights would be prejudiced or neglected by the move. Does our
 PC have the authority to advance the application of this decree by
 provincial order?

Robert M. Hill

Robert M. Hill, Capt. AMB
 P. L. O. - Grosseto Province

12 January 1945

Ref: 60019/4000

Int. Ind.

Regional Legal Officer, Toscana Region

TO: Chief Legal Advisor, Headquarters, Allied Commission ✓

On the first day of the Province, as I and my
the decree was made operative in the Province, as I and my
it, this means they must wait until the first Sunday in March.
Since Grosseto Province has not been liberated for a period of 7
months, the provincial Commission, who would like to accede to
the lawyers request by provincial order, if it is possible. All
lawyers and advocates on the register of Grosseto are now here and
would participate except two who are now resident in Siena. The law-
yers here agree to notify these two in Siena in advance and give them
an opportunity to participate. This being true, no lawyer's interests
or rights would be prejudiced or neglected by the move. Does our
PC have the authority to advance the application of this decree by
provincial order?

Not in line

ROBERT M. HILL, Capt. AUS
E. L. O. - Grosseto Province

12 January 1945

ref: RMM/19/4000

1st. Inf.

Regional Legal Officer, Toscana Region

TO : Chief Legal Advisor, Headquarters, Allied Commission ✓

1. May we please have the advice of the officer
in charge, Italian Courts, on the question asked in the
basic letter?

LEGAL SUB-COMMISSION

CIO

DCIO

Chief Counsel

CIO

Italian Section

RYS

17 JAN 1945

C.

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

17 JAN 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

24A

AC/4108/L.

ES/mt.
20 Nov. 1944.

SUBJECT : Draft Decree on "Consigli professionali".
TO : H.E. the Minister of Pardon and Justice.

With reference to Prot. No. 7341/84 of the Ufficio di Collegamento dated 14 Nov. 1944 this Sub-Commission has no comments to offer in respect of the above draft decree.

Copy to: AC/4104/L.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Br 33h
for Chief Legal Advisor.

No Objections

17. 11. 54

Vide Capo IVObj.

18/10/44.

seen

and

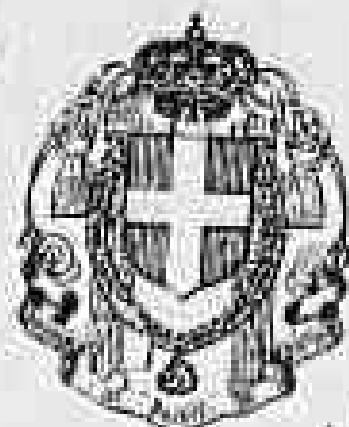
23A

Comments

19/11

D.L.A.

This appears to be a return to corporative system, but as the constitution of such bodies are effected through very democratic channels. I do not see any objection. G. S. H.



MINISTERO DI GRAZIA E CUSTIZIA

Gabinetto di S. E. il Ministro
Ufficio di Collegamento con l'AC

Roma, 14 novembre 1944

22A

Prot. No. 341/84

OGGETTO: Trasmissione decreto sui consigli professionali.Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale

R o m a

Si trasmette per conoscenza l'unito schema di decreto legislativo sui Consigli degli ordini e sulle commissioni centrali professionali, accompagnato dalla sua relazione.

L'Ufficiale di collegamento
(Dr. Giorgio Bonelli)

(2213)

RELAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
 RELATIVO AI CONICLI DEGLI ORDINI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PER
 FISCONOMIA.

L'alta sorveglianza sull'esercizio delle professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di economo, di ragioniere, di **geometra**, di perito agrario, di perito industriale è affidata dagli ordinamenti vigenti al ministro per la grazia e giustizia.

Tale sorveglianza è diretta essenzialmente a promuovere la disciplina legislativa delle varie professioni e ad assicurare la regolarità dell'esercizio professionale. Sentito da conosciute norme dei regolamenti sulle predette professioni, venne riformata in via generale dalla legge 25 aprile 1938, n. 87, sull'obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla loro custodia, le quali erano devolute ai direttori periferici dei sindacati di categoria.

Peraltro, dopo il 25 luglio 1943, questi organi hanno praticato

grorio, al periodo in-

el Ministro per le grazie e riabilitazio-

La sorveglianza è diretta essenzialmente a promuovere la disciplina legislativa delle varie professioni e ad assicurare la regolarità dell'esercizio professionale. Sanzionata da apposite norme del regolamento sulle predette professioni, venne riformata in via generale dalla legge 25 aprile 1938, n. 817, sull'«abbilitazione» delle iscrizioni negli albi professionali e sulle funzioni relative alla loro custodia, le quali erano devolute ai direttori periferici dei sindacati di categoria.

Peraltro, dopo il 25 luglio 1943, questi organi hanno praticamente cessato di funzionare e tale stato di cose ha posto in condizioni di acuto disagio le classi professionali.

Occorrendo perciò ovviare al più presto a tale situazione, l'unico schema di decreto legislativo, ispirato a principi democratici e alla stessa antica organizzazione degli interessi, esclude nella nomina dei suddetti organi ogni criterio di investitura dalle loro funzioni, come avveniva nel vecchio sistema per la nomina dei direttori sindacali predetti, e ripristina il sistema delle elezioni or-

parte degli ordini professionali e cioè da parte degli stessi iscritti negli albi (art. 1 e 11).

Parimenti elettive saranno le commissioni controlli professionali e cui spetta, secondo gli organismi viventi, la cognizione dei ricorsi dei professionisti e del pubblico ministero avverso le deliberazioni degli organi locali relative alle tenute degli albi ed alle materie disciplinare (art. 10 e 17).

Nelle particolari sono contenute nello schema circa la professione di avvocato e di procuratore, date le caratteristiche peculiari di esse. All'attuale consiglio superiore toscano di nominare governativi viene sostituito con la medesima funzione un consiglio nazionale forense composto di trentasei membri, due per ciascun distretto di corte d'appello, eletti dai consigli degli ordini tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla corte superiore di circoscrizione. Queste ultime norme avranno applicazione fino a quando non si sarà provveduto alla riforma generale dell'ordinamento forense (art. 18 e 22).

Le disposizioni finali recelano talune situazioni contingenti riguardo all'epoca in cui si terranno le elezioni nei territori occupati ancora dal nazico, sia ad organi provvisori destinati a funzionare durante lo stato di guerra, sia infine alla professione giur-

zioni di avvocato e di procuratore, date le caratteristiche peculiari
di esse. All'attuale concilio superiore forense di nominare governati-
ve viene costituito con le medesime funzioni un concilio nazionale
forense composto di trentasei membri, due per ciascun distretto di
certo d'annello, eletti dal concilio dello ordinamento tra gli avvocati com-
parsi al notariato dinanzi alla corte suprema di concessione. Queste
ultime norme avranno applicazione fino a quando non si sarà provvede-
duto alla riforma generale dell'ordinamento forense (art. 18 a 22).

Le disposizioni finali regolano alcune situazioni contingenti
riguardo all'epoca in cui si terranno le elezioni nei territori
occupati ancora dal nemico, sia ad organi provvisori destinati a fun-
zionare durante lo stato di guerra, sia infine alla professione giur-
idica che ha formulato oggetto di provvedimenti legislativi in
caso di pubblicazione (art. 23 a 27).

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

VITTORIO IL SAVOIA etc.

In virtù dell'autorità - Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto **legge**

25 giugno

1941, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e
la Giustizia;

ABELEMO CANFIONATO E FRONOLCHIAMO QUANTO SECUA :

CAP. 1°

DEI CONSIGLI DALLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Art. 1

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di perito, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 103. Il consiglio è formato:

CAP. I°

DEI CONSIGLI DALLI ORDINI A COLLEGI PROFESSIONALI

Art. 1

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geografo, di merito agrario e di merito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R.D. Legge 20 gennaio 1924, n. 103. Il consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento;³ di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2

I componenti del consiglio sono eletti dall'assemblea degli

iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da elegeresi.

Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha le rappresentanze dell'ordine e collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del consiglio restano in carica due anni.

Art. 3

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

Art. 3

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stesse in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve svolgersi almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quar-

to degli iscritti medesimi.

Art. 4

Nell'assemblea per l'elezione del consiglio, un'ora dopo termine il primo appello, si procede ad un secondo chiamata di quelli che non risposero alla prima, e finché viene il loro voto. Seguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed esiste dei due scrutatori che lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiute lo scrutinio, ne proclamano il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'elenco e, tra coloro che abbiano uguale anzianità

comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

Art. 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

29

Art. 6

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre ricorso alla commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7

Il consiglio provvede all'amministrazione dei beni spottanti
 all'ordine e collaio e propone all'approvazione dell'assemblea il
 conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il consiglio può, oltre i limiti strettamente necessari a co-
 rrispondere le spese dell'ordine e collaio, stabilire una tassa annuale,
 una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrit-
 zione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e
 dei periti per la liquidazione degli onorari.

Restando rimanendo l'esercizio delle opere che impongono contri-
 buti e lavoro di enti previdenziali di categoriale, nessun pagamento,
 oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o ri-
 chiesto per l'esercizio delle professioni o cariche degli iscritti
 nell'albo.

Art. 8

Il consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di
 funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del consiglio sono effe-
 tuate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo

dei poteri per la liquidazione degli onorari.

Ferma restando l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o richiesto per l'esercizio delle professioni e cariche degli iscritti nell'albo.

Art. 6

Il consiglio può essere scelto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dello scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per le Grazie e Giustizia, sentito il parere della commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non me-

no di due e di non più di sei componenti (i consiglieri fra gli iscritti nell'elenco, che lo esecutano nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 5

Le designazioni di cui all'articolo precedente circa le nomine del commissario e del comitato si applicano anche anche per qualsiasi altro motivo non si sia divenuto alla elezione del consiglio.

CAPITOLO II

DALLE COMMISSIONI CENTRALI

Art. 11

Le commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite per sei il numero di aziende e industrie sono formati di undici componenti i titoli dei consiglieri delle rispettive professioni.

La commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei consiglieri quando il numero dei consiglieri stessi è

DELEGHE CENTRALI CENTRALI

Art. 10

Le commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il ministero di Grazia e Giustizia e sono formate di undici componenti i titi dei consigli delle rispettive professioni.

La commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei consigli quando il numero dei consigli stessi è inferiore a undici.

27

Art. 11

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti e ciascuno con diritto a un voto per ogni cento iscritti e frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti e frazione.

seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art.

2, comma secondo.

Ogni consiglio comunica il risultato della votazione e la commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accertato il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12

Quando gli iscritti concorrono ad unico albo con carattere nazionale, la commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è composta di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del consiglio.

Art. 13

I consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindi-

lettrino del ministero

Art. 12

Quando gli iscritti partecipano ad unico albo con carattere nazionale, la commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del consiglio.

Art. 13

I consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindi-
ci giorni precedenti a quello in cui scade la commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un consiglio e della commissione centrale.

In mancanza di elezione nei dieci giorni successivi all'elezio-
ne si presume la rinuncia all'ufficio di componente del consiglio.

I componenti delle commissioni centrali restano in carica tre

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del consiglio o della commissione centrale.

Art. 16

Per la validità della seduta del consiglio o della commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del consiglio, del presidente e del vicesegretario della commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il consiglio e la commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPITOLO IV

LICENZE SPECIALI PER LE TRASMISSIONI DI SVT, CAT. A E DI PRODUZIONE

Art. 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il consiglio e la commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PROSECUTION DI AVVOCATI E DI PROCURATORI

Art. 18

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19

X Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20

L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21

X Le funzioni spettanti al consiglio superiore forense sono attribuite ad un consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti, due per ciascun distretto di corte d'appello, tre gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle corte supreme di cassazione.

Per la elezione del consiglio nazionale forense i singoli consiglieri degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Le funzioni spettanti al consiglio superiore forense sono attribuite ad un consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti, due per ciascun distretto di corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla corte suprema di cassazione.

Per la elezione del consiglio nazionale forense i singoli consiglieri degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei consiglieri del distretto a cui appartiene il componente da sostituire.

Art. 22

Il consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.

CALC V-

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del consiglio è convocata per ciascun ordine, nelle città in cui è costituita l'albo, per la seconda domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nai territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una giunta composta di tre professionisti scelti tra quelli di maggiore anzianità professionale.

nelle città in cui è costituito l'elenco, per la seconda domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è riassunta da una giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24

22

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del consiglio nazionale forense sono esercitate da una commissione forense straordinaria nominata dal ministro per le grazie e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio

dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

La commissione elegga nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Si riserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, come primo.

Art. 25

Fino a quando non saranno elette le commissioni centrali :

- a) - il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalle commissioni previste dall'art. 11;
- b) - si procede, per lo scioglimento del consiglio, del parere di cui all'art. 8, terzo comma;
- c) - il ricorso del professionista alla commissione centrale avviene secondo il provvedimento riguardante l'istituto disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dell'ordine professionale e seguito di condanna penale.

Art. 26

Con rapporto segreto saranno emanate le disposizioni concernenti

- a) - il decreto di cui all'art. 5 è deciso dalla commissione preve-
- b) - si procede, per lo scioglimento del consiglio, del parere di cui all'art. 5, terzo comma.
- c) - il ricorso dal professionista alla commissione centrale avverso il provvedimento riguardante l'istoria disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattarsi di radiazione dall'albo pronunziata a seguito di condanna penale.

Art. 25

Con decreto segreto saranno emanate le disposizioni concernenti i consigli degli ordini e la commissione centrale dei giornalisti.

21

Art. 26

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, etc

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

21A

ACC/4108/L.

RHW/mt
6 Oct 44

SUBJECT: Bar Association.

TO : H.E. the Minister of Justice.

1. Since January the Legal Sub-Commission has been urging that legislation be enacted setting up the Bar Association on non-fascist lines. We have received frequent inquiries about this.

2. Originally in Sicily a general order was issued by Allied Military Government doing away with the fascist bar association and creating a new one. However one created in that way may only be temporary in form and it seems to me that the Italian Government which has been in a position to do so for many months should now enact permanent legislation setting up the Bar Association on non-fascist lines.

RICHARD H. FILLER,
Colonel, OAC,
Chief Legal Advisor

Copy to: 4074/4/L.

20

20A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4408/L.

/pa.
28 Sept 44.

SUBJECT : Reorganization of Bar Associations.

TO : Regional Legal Officer (Thru Regional Commissioner)
ROMANA Region.

1. Reference your letter RVIII/19/2004 dated 25 September 1944.
2. General Order No. 12 will not be published at this time.
3. The Italian Government is studying the subject. When said Government issues an order or decree concerning same, changes in General Order No. 12 will be made.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Copy to : ACC/4074/L/L.

✓
4108
HEADQUARTERS REGION VIII (TUSC.)
ALLIED MILITARY GOVERNMENT Legal 19A

File Ref: RVIII/19/2004

Date: 25 September 1944

SUBJECT: Reorganization of Bar Assns.

TO : CLO Hq ACC.

1. By direction of the Executive Commissioner, (see letter 6 July 1944 Ref. 278.208.CA) certain general Orders were to be published by S.C.A.O.'s when specifically requested by Sub-Commissions concerned thru the RC and M.G. Section. One of such orders is General Order 12, relating to Re-organization of the Bar Association.

2. Apparently General Order No. 12 has not been published by the S.C.A.O. in Siena Province, prior to coming under Regional Control. It follows, therefore, that as yet no action has been taken thereon in Siena Province. I am not advised, but assume the same is true in Grosseto and Livorno Provinces. As General Order No. 12 is the problem of the Legal Sub-Commission, it is deemed proper to call your attention to these facts, for whatever action, if any, you may care to take thereon.

SUB COMMISSION

CLO

SLO

Chief Counsel

CLO

John K. Weber
JOHN K. WEBER,
Colonel, Infantry,
Regional Legal Officer.

HEADQUARTERS

26 SEP 1944

A. C. C.

HEADQUARTERS
ALLIED CENTRAL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394.

6 August 1944.

ACC/4108/L.

SUBJECT : Re-organisation of Italian Bar.

TO : RLO (thru Regional Commissioner), Region 5.

The reply to your R5/511/28 dated 4 August 1944 is as follows:

1. At the instance of this Sub-Commission a draft decree was prepared by the late Minister of Justice using as a framework the General Order posted in Region 1. At a conference with the Minister on 3 August this Sub-Commission was informed that the draft was not approved and that it was proposed to first procure the opinions of the legal professional organisations, and then to appoint an ~~official~~ commission to redraft the law.
2. When the decree is published it is the intention to implement it in A.M.G. Territory.

of experts

A. R. THACKERAY.
Lieutenant-Colonel,
Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer

2437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

4108
 TO CLO HQ. ACC
 FROM HQ. REGION 5 ACC
 SUBJECT Reorganization of Italian Bar.

Legal 17A
 85/511/28
 4 August 44

1. Various questions are arising in this region concerning the reorganization and control of the bar.
2. In particular it is asked what arrangements are in force to enable young candidates to secure admission to practice now that the examinations by the Procuratore Generale have been abolished.
3. It was understood that Gen Order 12 was in course of preparation and would deal with these matters.
4. Would you advise please how soon this order may be expected? In the absence of the order what steps are being taken in the rest of Italy to deal with these problems.

LEGAL SUB-COMMISSION

CLO

CCLO

Chief Counsel

CJO

Italian Section

CL RKS

For the Regional Commissioner

W. F. REHRING
 Colonel, RLO

957 16
 GAW

COMMISSIONE PER LA RIFORMAZIONE DEGLI ORDINI I N A P O L I



DIREZIONE GENERALE DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DI GIUSTIZIA

Napoli, 6 APRILE 1944

Cattedraneo

Prot. N. 29

Risposta al foglio N.

del

SPETT. LE GOVERNO MILITARE ALLEATO

DIVISIONE LEGALE

N A P O L I

OGGETTO

Questa Commissione non può che confermare quanto fu già verbalmente segnalato a V.S. nei numerosi colloqui avuti in merito all'abusivo esercizio professionale del nominato Luigi Paolantonio.

Costui non è iscritto negli albi professionali e perciò non è nè procuratore nè avvocato. Non si sa se abbia i necessari titoli di studio, ma quello che si sa è che le numerose condanne penali da lui riportate per delitti comuni non gli consentirebbero mai, e non gli consentono, la iscrizione nell'Albo per lo esercizio della professione forense.

Il suo certificato penale porta infatti condanne per ogni specie di reato, truffa, falso, appropriazione indebita, oltraggio, diffamazione, e le condanne da lui riportate sono così numerose da culminare, dopo la vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza cui egli fu sottoposto, alla dichiarazione di "delinquente abituale", pronunciata nei suoi confronti dal giudice istruttore il 24 Novembre 1934.

Dice cosa inesatta il Paolantonio, perciò, quando assume di essere un perseguitato per ragione politica, cercando di mascherare con manto politico quella che è stata una attitudine delinquenziale della sua vita.

Con l'arrivo degli alleati a Napoli nell'ottobre del 1943 egli si improvvisò difensore dinanzi alle Corti Alleate, e, sorprendendo la buona fede dei giudici, riuscì ad ottenere il patrocinio di numerosi processi. Patrocinio che egli prestava dietro larga remunerazione.

Segnalata questa sua attività agli Organi competenti furono disposte riservate indagini sul suo conto, che portarono all'accertamento dei suoi precedenti penali e alla constatazione della sua indegnità di esercitare, sotto qualunque forma, il patrocinio forense. Fu perciò escluso dalle Corti Alleate, e fu dal-

Questa Commissione non può che confermare quanto fu già verbalmente segnalato a V.S. nei numerosi colloqui avuti in merito all'abusivo esercizio professionale del nominato Luigi Paolantonio.

Costui non è iscritto negli albi professionali e perciò non è nè procuratore nè avvocato. Non si sa se abbia i necessari titoli di studio, ma quello che si sa è che le numerose condanne penali da lui riportate per delitti comuni non gli consentirebbero mai, e non gli consentono, la iscrizione nell'Albo per lo esercizio della professione forense.

Il suo certificato penale porta infatti condanne per ogni specie di reato, truffa, falso, appropriazione indebita, oltraggio, diffamazione, e le condanne da lui riportate sono così numerose da culminare, dopo la vigilanza speciale della pubblica sicurezza cui egli fu sottoposto, alla dichiarazione di "delinquente abituale", pronunciata nei suoi confronti dal giudice istruttore il 24 Novembre 1934.

Dice cosa inesatta il Paolantonio, perciò, quando assume di essere un perseguitato per ragione politica, cercando di mascherare con manto politico quella che è stata una attitudine delinquenziale della sua vita.

Con l'arrivo degli alleati a Napoli nell'ottobre del 1943 egli si improvvisò difensore dinanzi alle Corti Alleate, e, sorprendendo la buona fede dei giudici, riuscì ad ottenere il patrocinio di numerosi processi. Patrocinio che egli prestava dietro larga remunerazione.

Sagralata questa sua attività agli Organi competenti furono disposte riservate indagini sul suo conto, che portarono all'accertamento dei suoi precedenti penali e alla constatazione della sua indegnità di esercitare, sotto qualunque forma, il patrocinio forense. Fu perciò escluso dalle Corti Alleate, e fu dal l'Ufficio di pubblica sicurezza affidato ad allontanarsi da questo palazzo di Giustizia.

In seguito a ciò, sorprendendo la buona fede di alcuni professionisti, ne ottenne interessamento perche avessero patrocinato la revoca di tale divieto. Ma essi, messi a giorno dei fatti, furono costretti a riconoscere l'inganno che loro era stato teso ed a disinteressarsi di lui.

Non c'è allo stato nessuna ragione perchè il divieto come sopra pronunciato venga revocato, ed anzi sarebbe non solo mal visto, ma suonerebbe offesa alla dignità ed al prestigio della classe forense napoletana il ritorno del Paolantonio nelle aule di Giustizia.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE
(U. RICCIUTI)

File

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee.

ART/gmf

10 February 1944.

ACC/4108/L

SUBJECT: Reorganization of Forensic Professions.

TO : H. E. The Undersecretary of State
Ministry of Pardon and Justice.

I have the honor to inform Your Excellency that the professions of "avvocato" & "procuratore" have now been reorganized in the regions of Naples, Benevento and Avellino on terms virtually identical with those already in force in Sicily and of which a copy has been transmitted to you as published in the journal "Sicilia Liberata".

A. R. Thackrah
A. R. THACKRAH
Major
for Chief Legal Officer.

408

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394, U.S. Army

110 Adm. Sec
2249
15

RMCC/mo
3/6074/L

1 February 1944

Subject: Order authorizing reorganization of Bar Association.

To : Hq. A.C.C.

1. Inclosed are a signed copy ~~of order~~ in English of an order authorizing the reorganization of the Bar Association in this region, and the Italian version of the same order. The promulgation of this order has been authorized by AMG Hq. ACMF. The order is in terms virtually identical to General Order No.12 (Sicily).

2. The actual reorganization of the Bar Association in this region has been placed under the personal supervision of Major M.C. Holt, Officer in Charge of Italian Courts, a member of the Legal Division of this headquarters.

For the Regional Civil Affairs Officer:

Douglas N. Batson
DOUGLAS N. BATSON,
1st Lt., C.M.P.,
Actg. Asst. Adj. Gen.

2 Incl -

- 1- Order in English
- 2- Order in Italian.

HEADQUARTERS
REGIMENT 3, ALLIED MILITARY GOVERNMENT
AIC 394, U.S. Army

RNCC/HO
3/6074/D

1 February 1944

Subject: Order authorizing reorganization of Bar Association.

To : Hq. A.G.C.

1. Inclosed are a signed copy ~~of order~~ in English of an order authorizing the reorganization of the Bar Association in this region, and the Italian version of the same order. The promulgation of this order has been authorized by AMG Hq. ACHF. The order is in terms virtually identical to General Order No. 12 (Sicily).

2. The actual reorganization of the Bar Association in this region has been placed under the personal supervision of Major M.C. Holt, Officer in Charge of Italian Courts, a member of the Legal Division of this Headquarters.

For the Regional Civil Affairs Officer:

WDB
DONALD A. K. DATSON,
1st Lt., C.M.I.,
Actg. Asst. Adj. Gen.

of an order authorizing the reorganization of the Bar Association in this region, and the Italian version of the same order. The promulgation of this order has been authorized by AGS Hq. ACUM. The order is in terms virtually identical to General Order No. 12 (Sicily).

2. The actual reorganization of the Bar Association in this region has been placed under the personal supervision of Major M.E. Holt, Officer in Charge of Italian Courts, a member of the Legal Division of this Headquarters.

For the Regional Civil Affairs Officer:

WDB
 COLONEL AS H. BATTON,
 1st Lt., C.M.I.,
 Actg. Asst. Adj. Gen.

2 Incl -

- 1- Order in English
- 2- Order in Italian.

ARMED MILITARY GOVERNMENTREGION III.REORGANISATION OF THE BAR ASSOCIATION.

WHEREAS by a Royal Decree of 27 November, 1933 No. 1578 (embodied in the law of 22 January, 1934 No. 36) the profession of Avvocati and Procuratori was reorganised into Fascist Syndicates; and

WHEREAS the great majority of Avvocati and Procuratori in Region III have requested that the liberal traditions of their profession be re-established as provided by this Order;

NOW, therefore, in pursuance of such request, I, CARL A. ZIEGLER, Lieutenant Colonel, Signal Corps, Regional Civil Affairs Officer, Region III, hereby ORDER as follows :-

Article I.ABROGATION OF EXISTING LAW.

The Royal Decree and Law of 27th November, 1933 No. 1578 and the Law of 22nd January, 1934 regulating the activities of "Avvocati and Procuratori" are hereby abrogated. The provisions of the Law of 25th March, 1926 No. 453 and of the Royal Decree of 26th August, 1926 are formally restored except for the amendments set out hereunder.

Article II.EXAMINATIONS FOR AVVOCATI.

The examination for the nomination to the Bar Association which under the provisions of Article 13 of the Law of 1926 took place every two years at the seat of the Court will be held

2 4 4 5

their profession be re-established as provided by this order;

NOW, therefore, in pursuance of such request, I, CARL A. EMERUS, Lieutenant Colonel, Signal Corps, Regional Civil Affairs Officer, Region III, hereby ORDER as follows :-

Article I.

ABROGATION OF EXISTING LAW.

The Royal Decree and Law of 27th November, 1933 No. 1578 and the Law of 22nd January, 1934 regulating the activities of "Avvocati and Procuratori" are hereby abrogated. The provisions of the Law of 25th March, 1926 No. 453 and of the Royal Decree of 26th August, 1926 are formally restored except for the amendments set out hereunder .

Article II.

EXAMINATIONS FOR ADVOCATE.

The examination for the nomination to the Bar Association which under the provisions of Article 13 of the Law of 1926 took place every two years at the seat of the Court of Appeal, will be held at a date fixed by the Council of the Association under the rules and regulations prescribed by the law. There will be a written and an oral examination. The four subjects to be treated in writing will be :-

Civil Law and Procedure;
Penal Law and Procedure;
Commercial Law;
Administrative Law.

11

(11)
The Board of Examiners will be composed of five members:-

- (a) A Councillor of the Court of Cassation Appointed by the First President of the Court of Appeal at the request of the Council of the Association, who sit as President;
- (b) A Professor of Law of the University selected as above;
- (c) The President of the Council of the Association;
- (d) Two members of the Association chosen from among the Avvocati.

Article VII.

EXAMINATIONS FOR PROCURATORS.

The limitation of the number of "Procuratori" in each Court of Appeal district and the competitive examination for vacancies as provided by Articles 21, 22 and 23 of the Law of 1926 are hereby abrogated. An examination for the inscription on the List of Procuratori will take place as per Article 20 of the said Law every year and on its results will be determined the suitability of each candidate. This examination, of a more practical nature, will take place at the seat of the Court of Appeal at a date to be fixed by the Council of the Association and will be both written and oral. Written subjects will be:-

Civil Law and Procedure;
Penal Law and Procedure;
Commercial Law;
Administrative Law.

Oral subjects will also include financial legislation. The Board of examiners will be composed as set forth in Article II but the two members from the Association will be Procuratori.

The limitation of the number of "Procuratori" in each Court of Appeal district and the competitive examination for vacancies as provided by Articles 21, 22 and 23 of the Law of 1926 are hereby abrogated.

An examination for the inscription on the List of Procuratori will take place as per Article 20 of the said Law every year and on its results will be determined the suitability of each candidate. This examination, of a more practical nature, will take place at the seat of the Court of Appeal at a date to be fixed by the Council of the Association and will be both written and oral. Written subjects will be:-

Civil Law and Procedure;
 Penal Law and Procedure;
 Commercial Law;
 Administrative Law.

Oral subjects will also include financial legislation. The Board of examiners will be composed as set forth in Article II but the two members from the Association will be Procuratori.

Article IV.

QUALIFICATION WITHOUT EXAMINATION.

11

"Procuratori Legali" having exercised their practices for five years will have the right to have their names inscribed on the list of the Avvocati without further

examination and without having practised as avvocati for the appropriate number of years.

"Avvocati" having exercised their profession for two years will have the right to have their names inscribed on the list of the Procuratori Legali without further examination or period of practice, provided that they have complied with all requirements of the law.

Article V.

CREATION OF ASSOCIATION OF AVVOCATI AND PROCURATORI AND ESTABLISHMENT OF COUNCIL.

No other distinction will exist between Avvocati and Procuratori other than the inscription on a different list. They will form one association and their representation will be entrusted to one Council of seven, eleven or fifteen members as prescribed by the Law of 1926.

All Avvocati and Procuratori will be eligible for election to the Council five years after their inscription in their respective lists, with the following exceptions:- Any person having held offices or exercised functions in the Fascist party or in corporative institutions or in organisations, of a politico-administrative nature. If such persons were elected by error, this election would be automatically cancelled and the candidate having received the second largest number of votes elected instead. The yearly general meeting will be constituted by all Avvocati and Procuratori *pari passu*.

Article VI.

ACTION OF COURT OF APPEAL.

Until the Upper Council of the Association can be elected as provided in Articles 41, 42 and 43 of the Law 1926, all its functions as set forth in Article 44 of the said law, will be exercised by the Court of Appeal of the District. Such decisions as may be necessary will be taken in the

Council Chamber in the presence of the Procuratore Generale.

fifteen members as prescribed by the law of 1926.

All Avvocati and Procuratori will be eligible for election to the Council five years after their inscription in their respective lists, with the following exceptions:- Any person having held offices or exercised functions in the Fascist party or in corporative institutions or in organizations, of a politico-administrative nature. If such person were elected by error, this election would be automatically cancelled and the candidate having received the second largest number of votes elected instead. The yearly general meeting will be constituted by all Avvocati and Procuratori pari passu.

Article VI.

ACTION OF COURT OF APPEAL.

Until the Upper Council of the Association can be elected as provided in Articles 41, 42 and 43 of the law 1926, all its functions as set forth in Article 44 of the said law, will be exercised by the Court of Appeal of the District. Such decisions as may be necessary will be taken in the Council Chamber in the presence of the Procuratore Generale.

Article VII.

HONORARIA AND FEES.

Avvocati's honoraria and Procuratori's fees will be calculated on the basis established by the law of 15th June, 1942. In cases where the law does not provide, the Council

9

will determine the amounts due in respect of legal and even extra-judicial services. Any regulation in this respect will have to be renewed every three years, bearing in mind as far as possible the text of the law.

Article VIII.

SCALE OF HONORARIA AND FEES.

All rules and regulations set out in accordance with the terms of the preceding article will take into consideration the amounts involved and the position occupied by Counsel in his profession. A maximum and minimum fee will be determined in accordance with the provisions of the Law of 1942. In penal procedure, the duration of the case will also be taken into account. In certain cases, even those covered by the provisions of the Law of 1942, the client may be requested to pay a larger fee than the one for which the losing party is responsible, if the result or the amount concerned justify such increase in view of the work actually entailed.

Article IX.

SETTLEMENT OF DISPUTES IN RESPECT OF HONORARIA AND FEES.

Any further dispute in respect of fees and honoraria will be settled by the authority of justice. The Court will have to give the reasons for its decision to reduce the fees claimed and, taking into consideration the provisions of Article VIII will not grant an amount inferior to the minimum fixed by the Council of the Association, except in the cases determined in Article 4 of the Law of 13 June, 1942.

Article X.

CONSTITUTION OF PROVISIONAL COMMITTEES.

Provisional Committees of Avvocati and Procuratori appointed by the Allied Military Government at each seat of

requested to pay a larger fee than the one for which the losing party is responsible, if the result or the amount concerned justify such increase in view of the work actually entailed.

Article IX.

SETTLEMENT OF DISPUTES IN RESPECT OF HONORARIA AND FEES.

Any further dispute in respect of fees and honoraria will be settled by the authority of justice. The Court will have to give the reasons for its decision to reduce the fees claimed and, taking into consideration the provisions of Article VIII will not grant an amount inferior to the minimum fixed by the Council of the Association, except in the cases determined in Article 4 of the Law of 13 June, 1942.

Article X.

CONSTITUTION OF PROVISIONAL COMMITTEES.

Provisional Committees of Avvocati and Procuratori appointed by the Allied Military Government at each seat of a Tribunale and Corte d'Appello will represent the Association temporarily and take over the offices and property of the former syndicates hereby dissolved. The said Committees will undertake the revision of the existing lists of Avvocati and Procuratori and ascertain the regularity of the nominations effected since the Law of 27th November, 1943.

Article XI.CONVENING OF GENERAL MEETING.

A month after the revision will have been completed, the Provisional Committee will take the necessary steps to convoke the first general meeting for the election of the new Council in accordance with the provisions set out heretofore. Members elected to the Council will remain in office until 31st December 1947. However, at the end of the year 1945, the candidatures for the vacancies left by outgoing members will be examined and partial elections will be proceeded with at the end of 1946 as provided in Article 31 of the Law of 1926.

Article XII.EFFECTIVE DATE.

This Order will become operative throughout each Province of the Occupied Territory of Region III on 1 February 1944.

Dated: 25 January 1944.

Carl A. BRADON,
Lieutenant Colonel, Signal Corps,
Regional Civil Affairs Officer.



GOVERNO MILITARE ARABICO
REGIONE III

L'ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA REGIONALE

Visto che il Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1573 (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36) sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore era ispirato a concetti sindacalisti fa cisti e

Visto che la grande maggioranza degli avvocati e procuratori nella III Regione hanno chiesto lo stabilimento della loro professione secondo la tradizione liber la degli ordini forensi.

Che, quindi, io, Carl A. Kresse, tenente Colonnello, Sig. Torpe, Ufficiale Regionale per gli Affari Civili Regione III, con il presente, ordino quanto segue:-

Articolo I.

ADDESSAMENTO DEGLI AVVOCATI ALLA REGIONE

Il Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1573, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore è derogato e sono richiamati in vigore la legge 29 marzo 1926 n. 493, ed il relativo regolamento approvato con R. D. 26 marzo 1926, in tutte le disposizioni che siano compatibili e non siano contraddittorie delle norme del presente provvedimento.

Articolo II.

MODIFICA DELL'ARTICOLI 1° E 2° DEL REGIO DECRETO

L'ordine per l'iscrizione nell'albo degli avvocati di cui all'articolo 13 dello statuto del 1926 avrà luogo così che essi e si evolverà presso la sede di ciascuna delle Corti di Appello, alla data che sarà fissata dal Consiglio degli ordini, e con la solennità prescritta dallo statuto e del relativo regolamento. Esso consisterà di prove scritte ed orali. Le prove scritte saranno costituite ed avranno per oggetto:

fra, quindi, io, Cori A. Breese, tenente colonnello,
 Signal Corps, Ufficio Regionale per gli Affari Civili Regione
 III, con il presente, cullino quanto segue:-

Articolo I.

ASSOCIAZIONE REGIONALE INGGRI VIA XXV

Il Regio Decreto 18889 27 novembre 1933 N. 1575, convertito nella
 legge 22 gennaio 1934 N. 35, sull'ordinamento delle professioni
 di avvocato e procuratore è abrogato e sono richiamati in vigore
 la legge 25 marzo 1926 N. 453, ed il relativo regolamento approvato
 con R. D. 26 agosto 1926, in tutte le disposizioni che siano
 compatibili e non siano contrarie dalle norme del presente prov-
 vedimento.

Articolo II.

VERBA PER LA CUI INIZIAZIONE DELLA AVVOCATURA

L'esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocati di cui
 all'articolo II della legge del 1926 avrà luogo così che anzi
 o si svolgerà presso la sede di ciascuna delle Corti di Appello,
 alla data che sarà fissata dal Consiglio degli ordini, o con
 le modalità predette della legge e dello e del relativo regola-
 mento. Nono consistenza di prove scritte ed orali. Le prove
 scritte saranno costate ed avranno per oggetto:

- la prima il diritto e la procedura civile;
 - la seconda il diritto commerciale;
 - la terza il diritto e la procedura penale;
 - la quarta il diritto amministrativo.
- La commissione esaminatrice si comporrà di cinque membri:-
 (a) Un magistrato avente il grado di consigliere di cam-
 erone (che ne avrà la presidenza) designato dal tri-
 bunale presidente della Corte di Appello su richiesta del
 Consiglio;

- (b) Un professore di ruolo di materie giuridiche della Università scelto dallo stesso Consiglio degli ordinari;
- (c) Il presidente del Consiglio professionale o di cui ne fa le veci;
- (d) Altri due membri dello stesso Consiglio de questo designati fra i consiglieri inseriti nell'albo degli avvocati.

Articolo III.

MODIFICAZIONE DELL'ALBO DEI PROCURATORI

È abolito la limitazione del numero dei procuratori per ciascuna circoscrizione di Corte di Appello ed il relativo concorso per i posti liberi di cui all'articolo 21, 22 e 23 della legge del 1925. Per la iscrizione all'albo dei procuratori occorrono le altre condizioni stabilite all'articolo 20, e la idoneità dimostrata in un esame che avrà luogo ogni anno presso la sede delle Corti di Appello, nella data che sarà fissata dal Consiglio degli ordinari. Tale esame di carattere prevalentemente pratico sarà scritto ed orale. Le prove scritte avranno due:

Una per il diritto civile, commerciale ed amministrativo, l'altra per la procedura civile e penale.

La prova orale comprenderà diritto civile, commerciale, penale amministrativo, finanziario, procedura civile e penale.

La commissione esaminatrice sarà composta come all'articolo precedente, ma i due membri designati dal Consiglio fra i suoi componenti, devono essere scelti fra i consiglieri iscritti nell'albo dei procuratori.

Articolo IV.

CONDIZIONI PER L'ALBO DEGLI AVVOCATI

Avranno diritto ad essere iscritti nell'albo degli avvocati, senza contenere il prescritto esame no il relativo periodo di pratica, i procuratori legali che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni ininterrottamente, purché abbiano tutti requisiti richiesti dalla legge.

Gli avvocati che abbiano esercitato la professione per due

tre condizioni: aver luogo nel anno presso le sedi della crisi-
in un paese che sia luogo dove non risiede del Consiglio degli orfani
di Asilo, nella data che sarà fissata dal presidente della pratica
di. Tale comma si applica provvisoriamente per la prima volta
ed orle. La prova scritta saranno due:

Una per il diritto civile, commerciale, civile, le-
gale, l'altra per il diritto civile, commerciale, civile, le-
gale.

La prova orale comprenderà diritto civile, commerciale, civile, le-
gale e penale. L'esame sarà composto come all'articolo
La commissione esaminatrice sarà composta come all'articolo
precedente. Se i due esami sono stati fra i Consigliari iscritti nell'
compendio, devono essere esenti fra i Consigliari iscritti nell'
albo dei procuratori.

Articolo 14.

ISTRUZIONE DEL DOTTORATO IN DIRITTO

Averanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati
e procuratori il candidato che ne ha il relativo periodo
di pratica, i procuratori legali che abbiano esercitato la pro-
fessione per almeno cinque anni immediatamente, purché abili-
tati per almeno cinque anni immediatamente.

Gli avvocati che abbiano esercitato la professione per me-
no di altri requisiti che abbiano esercitato la professione nell'albo
dei procuratori legali, senza contestare l'elenco ed il periodo di
pratica purché abbiano gli altri requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15.

CONDIZIONE DI UNA UNICA ISCRIZIONE E RICONFERMAZIONE DEL CONSIGLIO

Resta restano la distinzione degli albi e delle professioni.

-2-

gli avvocati ed i procuratori legali formeranno un'unica associazione, e la loro rappresentanza sarà affidata ad un unico organo, il cui compito di legge, unico o plurale, sarà quello di rappresentare gli interessi della legge nel paese. Tutti gli avvocati e procuratori iscritti nell'uno o nell'altro albo potranno avere eletti nel Consiglio dove saranno cinque anni della loro iscrizione, un quinto sarà designato nel come suggerito: Non potranno far parte del Consiglio gli iscritti che abbiano ricoperto cariche o uffici nel partito fascista, nelle organizzazioni dipendenti dal regime corporativo, o comunque di carattere politico o fascista, e che abbiano esercitato attività politica in sostituzione, o che abbiano fatto parte della struttura di voto. Qualora uno di questi fosse eletto il consiglio nazionale di tutti gli avvocati che avrà diritto di voto sarà formato da tutti gli avvocati generali del Consiglio avrà diritto di voto ed un voto anche per i partiti in entrambi gli albi.

Articolo VI

CONDIZIONI SOTTOSTANTI ALLA CONFERMAZIONE DEL VOTO.

Sino a che non sarà possibile la costituzione definitiva del Consiglio Superiore saranno a norma degli articoli 41, 42 e 43 della legge del 1926, tutte le mansioni ad esso attribuite dall'articolo 41 o da ogni altra disposizione della legge o del regolamento saranno esercitate dalla Corte di Appello del distretto, la quale provvederà in camera di Consiglio, inteso il Pubblico Ministero.

Articolo VII

CONDIZIONI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI.

Gli onorari degli avvocati ed i diritti spettanti ai procuratori saranno liquidati in base alla legge in vigore nel 1926. Per tutti i casi per i quali detta legge non provvede, il Consiglio fisserà le norme per la liquidazione degli onorari e dei compensi dovuti agli avvocati ed ai procuratori legali anche in materia straordinaria. Tali norme dovranno essere rivedute ogni triennio, applicandosi, in quanto compatibili, i criteri della legge proposta.

ARTICOLI CONCERNENTI LA LEGGE SULLA CORTE DI APPELLO.

Il tipo a cui non sarà possibile la costituzione esclusiva del Consiglio superiore saranno a norma degli articoli 43, 44 e 45 della legge del 1923. Tutte le mansioni ad esso attribuite dall'articolo 44 o da ogni altro disposizione della legge o del regolamento saranno esercitate dalla Corte di Appello del distretto. La quale provvederà in camera di Consiglio, inteso il Pubblico Ministero.

Articolo VII.ONORARI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI.

Gli onorari degli avvocati ed i diritti spettanti ai Procuratori saranno liquidati in base alla legge in vigore l'11. 7. 24. Per tutti i casi per i quali detta legge non provvede, il Consiglio fisserà le norme per la liquidazione degli onorari e dei compensi dovuti agli avvocati ed ai Procuratori legali anche in materia straordinaria. Tali norme dovranno essere rivedute ogni triennio, applicandosi, in quanto compatibili, i criteri della legge preletta.

Articolo VIII.VALORE MINIMO DELLA CAUSA.

La norma di cui al precedente articolo avranno utilità, se premesso a base il valore della controversia ed il grado della autorità chiamata a conoscere, o l'entità della causa nella materia straordinaria, fissandosi per ogni altro caso ai casi un minimo ed un massimo per quanto sia possibile in armonia con le disposizioni della legge ed in coordinazione con esse.

dei giuristi parli di terra conte anche delle loro dante.
 Nel confronto del proprio cliente può essere attribuito al-
 lo evonoto, nota nei suoi raccolti della legge del 1912, un o-
 ratorio migliore di quello in paraxi della corte succumbente,
 tenuta conto del predo e del risultato dell'opera prestata.

Articolo 12.

CONDIZIONE DEI CONTI IN CONTABILITÀ.

Ove l'onorario, in seguito a contestazione, venga liande-
 te dell'autorità giudiziaria, questa, ogni qualvolta si discosti
 del parere espresso dal Consiglio, dovrà dare esposto motivato-
 no; in ogni caso però dovrà ottenere i criteri fissati nel pre-
 cedenti articoli e non potrà liquidare una cifra inferiore ad
 una misura minima determinata dalla legge e dalle norme stabili-
 te dal Consiglio, salvo in caso indicato al N. 4 della legge 13
 giugno 1942 N. 794.

Articolo 13.

CONDIZIONE DEI CONTI IN CONTABILITÀ.

Commissioni provvisorie nominate dal Governo militare Al-
 lato presso ogni circondario di Tribunale e Corte d'Appello
 avranno la temporanea rappresentanza delle classi e saranno co-
 stituite ed incaricate in possesso del patrimonio dei sinodi
 sindacati e non di quest'ordine e dei relativi uffici.

Nonne organizzano al una commissione revisione degli atti,
 per accertare la regolarità ed approvano negli atti ordina-
 ti tutti gli iscritti negli atti greci di cui all'ultimo
 comma dell'articolo 3 della legge 27 novembre 1943
 N. 678.

Articolo 14.

CONDIZIONE DEI CONTI.

Dopo la revisione dell'atto e nel termine di un mese dalla
 data della revisione, il presidente di cui all'articolo 13

una figura simile determinata dalla legge o dallo norme stabilite dal Consiglio, e l'uso in caso indicato al N. 1 della legge 13 giugno 1942 N. 794.

Articolo 1

CONFERMAZIONE DI COMMISSIONI PROVVISORIE.

Commissioni provvisorie nominate dal Governo Militare Alleato presso ogni circondario di Tribunale o Corte d'Appello avranno le temporanee rappresentanze delle classi e saranno autorizzate ad accettare in possesso del patrimonio dei cittadini sindacati e rogati in quest'ordine e dei relativi uffici.

Tale provvedimento ad una temporaria revisione degli albi, per accertarne la regolarità ed iscriveranno negli albi ordinati tutti gli iscritti negli albi speciali 1 cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 novembre 1943 N. 275.

Articolo 2

CONVOCAZIONE DEI COMITATI.

Dopo la revisione dell'albo e nel termine di un mese dalla loro nomina, le commissioni provvisorie di cui all'articolo precedente provvederanno alla convocazione dei comitati per la elezione del comitato a norma delle presenti disposizioni.

I Comitati che saranno eletti rientrano in carica fino al 31 dicembre 1944 non di meno alla fine del 1945 si procederà alla estensione a Corte, e nonch dell'art. 11 della legge del 1926 e dello anno 1946 si procederà alla parziale elezione come prescritto nel det. a art. 31.

(M)

-3-

Articolo III.

DATA DI SCHEDA IN VIGORE.

Quest'ordine sarà in vigore in ciascuna provincia del territorio occupato della Regione III il 1° febbraio 1944

28 gennaio 1944.

CARL A. FRANKS,
Tenente Colonnello, Signal Corps
Ufficiale Regionale per gli Affari Civili

2462

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

3

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
A.P.O. 512
LEGAL SUB-COMMISSION

AMG/4108/D

Subject. Reorganization of the Bar Association

To. RCRC (thru RCAG) Region II

4th Dec 1943

Reference your 7204/1/6 of 30 November 1943.

1. You are authorized to take action on this matter at your earliest convenience.

2. It will be necessary to follow the lines of General Order No. 12 as closely as possible to avoid discrepancy between Court of Appeal districts. Specific amendments affecting all regions can be promulgated, if required, at a later date, when normal communications can be reestablished.

F. G. BARBARO

Major.

For, Chief Legal Officer.

GGH/esp

Subject: Bar Associations
 To: Deputy Chief Legal Officer
 Legal Sub-Commission
 HQ. AUS

30 Nov. 43
 AUS HQ
 Region 2
 Ref: 2201/1/6

108

1. There is increasing need throughout Region 2 for a co-ordinated plan of re-organization of the bar. Our last instructions from HQ were that nothing was to be done to put General Order 12 of Sicily in effect here until further notice.
2. It is believed that the time has come for action to be taken in this matter, if not precisely along the lines of General Order 12, at least in that general direction.

Wm S. H. Howe

Mark Del. Howe, Major, AUS,
 HQSO, Region 2

Spd

Reorganization of
 1. Bar Association.

1. You are authorized to take action on this matter at your earliest convenience

2. It will be necessary to follow the lines of order 12 as closely as possible to avoid discrepancy between Court of Appeal districts

Specific
 General

Amendments affecting all Regions here

permitted, ^{when} ~~if~~ required, at a later
date, when normal communication
can be reestablished.

